Codice A1814B
D.D. 28 ottobre 2026, n. 2122
R.D. 523/1904 - P.I. 1732 - Rio Arbara - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio vegetazione infestante e ripristino sezioni di deflusso rio Arbara nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2122/A1814B/2026 DEL 28/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1732 – Rio Arbara - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio vegetazione infestante e ripristino sezioni di deflusso rio Arbara nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL).

Il Comune di Castelletto d'Orba, con sede in piazza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), ha presentato istanza in data 19/10/2026 attraverso il Portale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l'ottenimento delle autorizzazioni idrauliche e delle concessioni demaniali (Portale demanio idrico e difesa del suolo), rif. protocollo regionale n. 48689 del 19/10/2026, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica senza concessione (R.D. 523/1904) per gli interventi previsti nel progetto *"Intervento di sfalcio, taglio e pulizia lungo il rio Albara"*, codice C.U.P. H48H2500098002, intervento finanziato dalla Regione Piemonte con un contributo di importo pari a 25.000,00 euro a valere sul programma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2691/A1805B/2025 del 18/12/2025 *"L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Approvazione programma annualità 2026-2027*".

Questo settore, esaminata preliminarmente la documentazione, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 50076 del 23/10/2026, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Considerato che gli interventi in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Arbara, iscritto come rio Arbaira al n. 82 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Dato atto che la richiesta è avanzata da parte di un Ente locale per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità, motivo per cui non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

All’istanza, presentata dal Comune di Castelletto d'Orba, sono allegati gli elaborati progettuali di livello fattibilità tecnica ed economica (FTE), predisposti dal Geom. Adriano PATRONE, tecnico istruttore del Comune di Castelletto d’Orba, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/10/2026, regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio.

L’intervento in oggetto è finalizzato al ripristino dell'officiosità idraulica e alla mitigazione del rischio idrogeologico lungo l’alveo del rio Arbara, articolandosi in due distinti ambiti d’intervento: il primo, ubicato a monte della confluenza con il rio Albarola, per uno sviluppo longitudinale di circa 250 metri; il secondo, compreso tra piazzale Volta e la zona del Lavagello, per un’estensione di circa 650 metri.

Le lavorazioni previste consistono in:

- Pulizia dell’alveo e delle sponde: despugliamento, sfalcio e rimozione della vegetazione riparia infestante (arbustiva ed erbacea) sviluppatasi in modo incontrollato.

- Taglio selettivo: identificazione ed eliminazione delle essenze arboree spondali caratterizzate da precarie condizioni statiche (piante senescenti, sradicate o instabili) per prevenire fenomeni di sradicamento e ribaltamento in alveo durante gli eventi di piena.

- Rimozione delle piante schiantate e della massa legnosa fluitata: estrazione dall’alveo del materiale legnoso già sradicato o accumulatosi a seguito di recenti eventi meteo-pluviometrici intensi, al fine di eliminare potenziali ostruzioni localizzate (inneschi di sbarramento) ed evitare il trasporto solido galleggiante che potrebbe ostacolare il deflusso in corrispondenza delle sezioni critiche e delle opere d'arte a valle (es. impalcati e pile di ponti).

A seguito delle opportune verifiche istruttorie, si attesta che gli interventi manutentivi del rio Arbara disposti con Ordinanza Sindacale n. 33 del 28/09/2026 ricadono nel tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 175 e la località Fonte Limbania, posto a valle della confluenza con il rio Albarola. Viene pertanto accertata la non sovrapposizione d'ambito tra le lavorazioni di cui alla predetta ordinanza e quelle previste dalla presente progettazione.

Richiamati:

- il parere dell’Avvocatura di Stato del 12/07/1993 e le conseguenti Circolari ministeriali (Min. Finanze 29/12/1993 e Dir. Comp. Territorio di Cuneo n. 5412 del 05/12/1994), i quali chiariscono che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius*, non necessitando di provvedimenti concessori né del pagamento di oneri erariali per la loro rimozione;

- l’art. 18 della L.R. n. 17/2013, ai sensi del quale, negli interventi di manutenzione idraulica, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo o sulle sponde interessate dai lavori è da intendersi nullo.

Considerato che i lavori rientrano nella fattispecie degli interventi manutentivi disciplinati dagli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, per i quali non è dovuto alcun canone e l’atto concessorio per l’occupazione di sedime demaniale si intende implicitamente reso (art. 26 comma 2).

Ritenuto l’intervento ammissibile sotto il profilo del buon regime idraulico, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni tecniche puntuali indicate nel dispositivo del presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge nel rispetto dei tempi del procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37 bis e 38);
- la Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Castelletto d'Orba (AL) ad eseguire l'intervento di manutenzione mediante taglio vegetazione infestante e ripristino sezioni di deflusso del rio Arbara, in conformità agli elaborati progettuali allegati all'istanza e

subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni tecniche e condizioni:

1. l’intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:

 - all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);

 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell’art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;

3. le operazioni di taglio dovranno rispettare il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell’art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

4. È fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde (art. 96, lett. c del R.D. 523/1904);

5. il legname e le ramaglie di risulta dovranno essere prontamente allontanati dall’alveo e accatastati ad almeno 4 metri dal ciglio superiore di sponda, al di fuori delle aree a rischio esondazione;

6. dovranno essere attuate le necessarie procedure per l’eliminazione di specie alloctone invasive (D.G.R. n. 33-5174/2017);

7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

8. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. è vietato variare l’assetto morfologico dei terreni in fascia d’esondazione. Non è consentito modificare con accumuli e riporti la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti;

10. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;

11. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua;

12. è vietato l’accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

13. il Comune di Castelletto d'Orba è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

14. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

15. il Comune di Castelletto d'Orba è tenuto a comunicare telematicamente tramite l’apposito Portale demanio idrico e difesa del suolo, la data di inizio e fine lavori, così da consentire eventuali verifiche di conformità fra quanto previsto in progetto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Direttore dei Lavori. Alla conclusione dell’intervento dovrà essere caricata la Dichiarazione di regolare esecuzione a firma del D.L., corredata da idonea documentazione fotografica dello stato finale dei luoghi e dei lavori eseguiti.

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il Comune di Castelletto d'Orba prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento e miglioramento dell’officiosità idraulica di corsi d’acqua, come stabilito al punto n) della “*Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche*”, contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell’alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l’occupazione del sedime demaniale

per la realizzazione degli interventi ai sensi dell’art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa